

INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i>	XIII
-------------------------	------

CAPITOLO 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il (controverso) significato di “responsabilità contrattuale” quale responsabilità conseguente all’inadempimento concernente una preesistente obbligazione: va letto alla luce dell’intervento statale legittimato dall’offesa connessa all’illecito	2
2. Anche il danno derivante dalla responsabilità contrattuale merita d’esser diviso nei due macrosettori del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale	4
3. L’evidenziazione del parallelismo esistente tra illecito civile ed illecito penale può senz’altro agevolare la comprensione e l’utilizzo di istituti generalmente associati alla responsabilità contrattuale, quali condotta, nesso di causalità, evento, dolo, colpa, responsabilità oggettiva, antigiuridicità obiettiva	6
4. L’illecito civile è perseguito dall’ordinamento con l’intento di riparazione complessiva del danno subito da interessi privati e, quando il danno è ingiusto in quanto scaturente da un inadempimento a precedente rapporto obbligatorio (<i>in personam</i>), il suo risarcimento trova la propria disciplina nell’art. 1218 c.c.	13
5. Il contratto è un accordo, intervenuto tra due o più parti, finalizzato a costituire, regolare o estinguere, tra le parti intervenute, un rapporto giuridico patrimoniale: possibilità di dar vita a più contratti tra loro collegati (contratti collegati, contratti misti e contratti complessi)	17
6. Il principio dell’autonomia contrattuale: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto e possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico	22
6.1. Ancora intorno al c.d. “test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti”: esempi consueti riguardanti utilizzo di immobili, contratti bancari, garanzie, prestazioni sanitarie	27
7. Autonomia negoziale e principio di reciprocità ex art. 16 preleggi: si applica solo in relazione all’attività giuridica negoziale posta in essere dalle persone giuridiche dagli enti collettivi stranieri ovvero dai cittadini stranieri che non siano in possesso dello status di soggiorno regolare previsto dalla disciplina sulla immigrazione	32

8.	La libera determinabilità del contenuto contrattuale e la c.d. presupposizione quale elemento accidentale del contratto che, non attenendo all'oggetto, né alla causa, né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso esterna	36
9.	Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute nel codice civile, alle norme sui singoli contratti espressamente regolati dalla legge (<i>analogia legis</i>) nonché ai principi generali dell'ordinamento (<i>analogia juris</i>), come quelli dell'affidamento, buon andamento ed imparzialità	40
10.	Le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, anche per tutti gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale	49
11.	Il c.d. contatto sociale qualificato: non è solo il contratto che può dar origine ad obbligazioni la cui violazione comporti responsabilità (esse nascono anche da fatto illecito e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico)	61
12.	L'interesse (anche non patrimoniale, ma) suscettibile di valutazione economica del creditore che deve caratterizzare la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione	67

CAPITOLO 2

IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

1.	Il c.d. "abuso del diritto" e il principio secondo cui tanto il debitore quanto il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza	73
1.1.	Nell'adempimento — e nel ricevere l'adempimento — delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza dev'essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata	81
2.	Il dovere di custodire fino alla consegna la cosa determinata che si ha l'obbligo di consegnare	89
2.1.	Qualora l'obbligo consista nel consegnare cose determinate soltanto nel genere la qualità di esse non può essere inferiore alla media	98
3.	Chi è tenuto a dare garanzia senza che ne siano determinati il modo e la forma può prestare, a sua scelta, un'idonea garanzia reale o personale ovvero altra sufficiente cautela	100

4.	L'adempimento può senz'altro esser posto in essere anche da un terzo, pur contro la volontà del creditore	101
5.	Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente .	110
6.	La prestazione dev'essere eseguita nel luogo determinato dalla convenzione o dagli usi o in quello che possa desumersi dalla natura della prestazione medesima o da altre circostanze: sussidiarietà dei criteri previsti dall'articolo 1182 del codice civile	117
7.	Il termine fissato per l'adempimento: il creditore può esigere immediatamente la prestazione solo qualora non sia determinato il tempo in cui la prestazione medesima deve essere eseguita	123
7.1.	Nel caso per l'adempimento sia stato fissato un termine, quest'ultimo, qualora non risulti espressamente stabilito a favore del creditore o di entrambi i contraenti, si presume a favore del debitore	130
7.2.	Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni, salvo diversa pattuizione, si computa allo stesso modo del termine concernente la prescrizione	140
8.	L'adempimento dev'essere effettuato al creditore o al suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo	145
8.1.	Adempimento al creditore apparente ovvero al rappresentante apparente: l'importanza della buona fede del <i>solvens</i>	148
9.	Gli effetti e le (variegate) modalità del pagamento: imputazione, quietanza e liberazione dalle garanzie	155

CAPITOLO 3

RESPONSABILITÀ DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE: GENERALITÀ ED APPLICAZIONI CONCRETE RIFERITE A SPECIFICHE FATTISPECIE CONTRATTUALI

1.	Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno	183
2.	Colpa e c.d. colpa professionale quali cardini indefettibili della responsabilità contrattuale	195
3.	Un esempio tipico e significativo: il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità contrattuale dell'avvocato	202
4.	Danno e risarcimento derivanti da responsabilità contrattuale inerente medici e strutture sanitarie: l'impatto della (nuova) disciplina imposta dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 — profili d'incostituzionalità —	240

5. Esempio di come le regole generali che disciplinano il risarcimento da inadempimento contrattuale debbono sempre confrontarsi con i dettami previsti espressamente dal legislatore per le singole tipologie contrattuali: il contratto di compravendita 260
- 5.1. Ulteriore esempio: il contratto d'appalto e le connesse responsabilità di appaltatore, committente, progettista, direttore dei lavori e sub-appaltatori 300

CAPITOLO 4

LA DELIMITAZIONE DEL QUANTUM RISARCIBILE NEL DANNO DA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

1. Il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e la valutazione di eventuali fattori sopravvenuti: la costituzione in mora e il principio della c.d. *perpetuatio obligationis* 343
2. Il danno risarcibile, sempre che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, dovrà comprendere tanto la perdita subita dal creditore (c.d. danno emergente), quanto l'eventuale mancato guadagno (c.d. lucro cessante) 358
3. Il limite del "danno prevedibile" nel tempo in cui è sorta l'obbligazione e la valutazione equitativa attraverso cui il giudice può liquidare il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare 373
4. Obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro: interessi legali dovuti dal giorno in cui il debitore è stato "messo in mora" anche senza prova del danno sofferto 384
5. Le (diverse) ipotesi di: a) non risarcibilità dei danni evitabili con un comportamento diligente del danneggiato e b) diminuzione del risarcimento in caso di concorso di colpa del danneggiato medesimo 396
6. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento della contratta obbligazione si avvalga dell'opera di terzi (cc.dd. ausiliari) risponde anche dei fatti (dolosi o colposi) di quest'ultimi: è responsabilità oggettiva 407
7. La nullità di qualsiasi patto volto ad escludere o limitare preventivamente: a) la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave ovvero b) quella derivante da violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico 413
8. La c.d. clausola penale: una convenzione tra le parti che predetermina il risarcimento in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento 420
9. La caparra c.d. confirmatoria quale facoltà di esercitare un diritto di recesso attraverso una liquidazione convenzionale ed anticipata del danno da inadempimento grave e colposo 432

10. La c.d. caparra penitenziale e la sua mera funzione di corrispettivo del recesso convenzionalmente consentito 441

CAPITOLO 5 **RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INADEMPIUTO**

1. L'inadempimento colposo o doloso può comportare, oltre che il diritto al risarcimento del danno, anche la risoluzione del contratto rimasto inadempito 443
2. L'intimazione per iscritto, alla parte inadempiente, di adempiere in un congruo termine, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro "risolto di diritto" 456
4. La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto essendo sempre necessario l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento medesimo al debitore almeno a titolo di colpa 475
5. La scadenza del termine considerato essenziale per una delle parti risolve di diritto il contratto anche se non sia stata espressamente pattuita la risoluzione 482
6. La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti e comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta 486
7. Nei c.d. contratti plurilaterali l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre (c.d. risoluzione parziale impropria) salvo che la prestazione mancata debba considerarsi essenziale 492

CAPITOLO 6 **PRESUPPOSTI E RESIDUALI EFFETTI DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (E PRE-CONTRATTUALE)**

1. La c.d. eccezione "*inadimplenti non est adimplendum*" che impone al giudice di procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti 495
2. L'esecuzione della prestazione dovuta può essere paralizzata anche dal mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente 507
3. La clausola pattizia attraverso la quale le parti stabiliscono che non si possano opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta (c.d. *solve et repete*) 511
4. Presupposto affinché possa emergere responsabilità contrattuale è che il contratto del cui inadempimento si tratti sia stato effettivamente *inter partes* concluso 514

5. La responsabilità precontrattuale (disciplinata dagli articoli 1337 e 1138 del codice civile) è una forma di responsabilità extracontrattuale o contrattuale da "contatto sociale qualificato"?	536
<i>Bibliografia essenziale</i>	549
<i>Indice analitico</i>	551